

STATUTO

della "Yogabo - Centro Iyengar Yoga Bologna - Associazione sportiva dilettantistica"

A) DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA - NATURA E SCOPO

1 – Denominazione, sede e durata

È costituita una associazione sportiva, culturale e ricreativa, denominata

“Yogabo - Centro Iyengar Yoga Bologna - Associazione sportiva dilettantistica”.

L'associazione ha sede in Bologna, via San Giorgio n. 5, è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta con le modalità di cui al successivo art. 19.

2 – Enunciazione dei principi generali

L'associazione è apolitica e non a scopo di lucro.

L'Associazione ha per finalità lo sviluppo e gestione dell'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ed in particolare lo yoga (seguendo il metodo Iyengar Yoga) e le discipline ad esso connesse, in modo principale mediante l'organizzazione di attività sportive e lo svolgimento di attività didattica.

L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura e dall'elettività delle cariche associative.

L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme ed alle direttive imposte dalla Legge e dal CONI, nonché a tutte le disposizioni statutarie delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva a cui si affilierà; essa si impegna ad accettare ogni eventuale provvedimento disciplinare che gli organi competenti delle Federazioni o Enti affiliati dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti lo svolgimento della propria attività.

3 - Scopo

L'associazione non ha finalità di lucro.

Scopo dell'Associazione è promuovere e diffondere l'attività sportiva ginnastica finalizzata alla salute ed al fitness, ed in particolare lo yoga (seguendo il metodo Iyengar Yoga) e le discipline ad esso connesse, essenzialmente come strumento per il miglioramento della condizione fisica e psicologica dei praticanti, in modo principale mediante l'organizzazione di attività sportive e lo svolgimento di attività didattica.

A tal fine l'Associazione potrà fra l'altro:

- gestire impianti e attrezzature, sportivi e ricreativi, per la pratica delle discipline che essa promuove e diffonde
- organizzare l'attività sportiva, didattica, ricreativa e culturale sia all'interno che all'esterno degli impianti gestiti, avvalendosi anche di collaboratori esterni (allenatori, dimostratori, insegnanti, conferenzieri, ecc.), per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento della pratica sportiva
- studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione, la pratica e la didattica dello sport in generale e dello yoga in particolare
- indire e organizzare corsi di avviamento agli sport nonché corsi di formazione e qualificazione degli operatori del settore
- promuovere ed organizzare manifestazioni sportive, ricreative e culturali
- attuare forme di collaborazione con altri enti pubblici e privati, nonché affiliarsi ad altri enti ed organizzazioni, purché non abbiano scopo di lucro.
- esercitare attività sussidiarie e complementari alle precedenti purché, in caso si tratti di attività ritenute commerciali dalla normativa fiscale vigente, esse siano assolutamente secondarie ed accessorie alle attività istituzionali e siano comunque svolte senza scopo di lucro.

Per rendere più agevole il perseguimento del proprio scopo, l'Associazione potrà affiliarsi a

Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva, nonché stipulare accordi e convenzioni con altre Associazioni o Società aventi scopo analogo o complementare al proprio.

B) SOCI

4 – Soci: procedura di ammissione e diritti

Sono ammessi ad assumere la qualifica di soci coloro che, fattane richiesta, ottengono il parere favorevole del Consiglio Direttivo, preso a maggioranza semplice dei presenti.

Ciascun componente del Consiglio Direttivo può attribuire la qualifica di socio, a chi ne faccia richiesta, in via provvisoria; tale qualifica sarà pienamente operante fino alla prima riunione del Consiglio; qualora in tale riunione il Consiglio non ratifichi tale ammissione, la quota versata sarà immediatamente restituita.

In caso di domanda presentata da minorenne, essa dovrà essere controfirmata dall'esercente la patria potestà, che risponderà verso l'Associazione per tutte le obbligazioni del socio minorenne. In alternativa, la domanda può essere presentata dall'esercente la patria potestà a nome del minore.

Nei propri rapporti all'interno dell'associazione tutti i soci hanno uguali diritti e doveri; in particolare:

- tutti i soci hanno diritto di partecipare alle iniziative indette dalla società, salvo l'eventuale versamento di quote aggiuntive specifiche per particolari iniziative
- tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e del Regolamento, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione
- nelle Assemblee ogni socio maggiorenne ha diritto ad un voto, secondo quanto stabilito, in tema di imprese cooperative, dall'art. 2532, secondo comma, cod. civ.
- ogni socio maggiorenne ha diritto di proporre la propria candidatura a qualsiasi carica sociale.

I soci minorenni acquisiscono i diritti riservati ai soci maggiorenni con il compimento della maggiore età.

Tutto ciò premesso, l'Associazione potrà istituire, con modifica del presente statuto o con disposizione contenuta nel Regolamento, diverse categorie di soci, aventi diversi diritti e doveri in ordine all'esercizio della pratica sportiva, all'utilizzo delle strutture associative, all'importo ed alle modalità di versamento delle quote.

L'Associazione si impegna a tesserare presso la Federazione o Ente affiliante tutti i propri soci Atleti e Tecnici, nonché ad adempiere agli obblighi assicurativi prescritti dalla Legge.

5 – Soci: Quote e durata della qualifica

I soci sono tenuti a versare le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo. Con il versamento della quota annuale il socio acquisisce i diritti elencati al quarto comma del precedente articolo a tempo indeterminato (salve le ipotesi di interruzione del rapporto, di cui all'articolo successivo), essendo espressamente esclusa ogni partecipazione temporanea alla vita associativa.

Salvo diversa deliberazione del Consiglio Direttivo, i soci versano:

a- una quota annuale, stabilita dal Regolamento dell'Associazione, da corrispondersi al momento dell'assunzione della qualifica di socio; essa ha validità fino al 31 agosto immediatamente successivo a quello del versamento e dovrà essere rinnovata entro il 31 dicembre di tale anno;

b- quote specifiche per la partecipazione a corsi o ad altre iniziative organizzate dall'associazione, ovvero per l'utilizzo della struttura e/o delle attrezzature della stessa; tali quote o contributi dovranno essere versati prima dell'inizio del corso o dell'iniziativa, a meno che non sia diversamente stabilito dal Regolamento dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo potrà attribuire, a suo insindacabile giudizio, la qualifica di socio onorario

alle persone alle quali saranno riconosciuti particolari meriti nell'ambito della disciplina praticata; tale qualifica ha durata illimitata, salvo motivata revoca da parte del Consiglio Direttivo, ed esenta il socio dal pagamento delle quote, attribuendogli tutti i diritti dei soci ordinari.

I componenti del Consiglio Direttivo sono esonerati dal pagamento di qualsiasi quota relativamente agli esercizi nei quali rivestono tale incarico.

6 – Soci: Interruzione del rapporto

Le quote non potranno in alcun caso essere oggetto di trasferimento o rivalutazione.

Il rapporto associativo può interrompersi per recesso, decadenza o radiazione.

In qualsiasi momento il socio potrà recedere da tale qualifica, senza diritto alla restituzione delle quote versate.

In caso di mancato rinnovo della quota annuale entro il termine di cui alla lettera "a" dell'articolo precedente il Consiglio Direttivo ha facoltà di deliberare la decadenza dalla qualifica di socio.

La radiazione del socio è regolata dall'articolo successivo.

7 – Soci: doveri e sanzioni

Oltre che al versamento delle quote, di cui si è detto all'articolo precedente, i soci sono tenuti al rispetto dello Statuto e del Regolamento dell'Associazione, nonché delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

A carico del socio che non abbia rispettato gli obblighi di cui al presente statuto, oppure abbia in qualunque modo arrecato danni morali o materiali all'Associazione, potranno essere presi dal Consiglio Direttivo, a maggioranza semplice dei presenti, i seguenti provvedimenti, che saranno immediatamente operativi e saranno appellabili, nel termine di 30 giorni dalla

comunicazione al socio, solamente di fronte all'Assemblea dei soci, nel corso della quale gli addebiti verranno esaminati in contraddittorio con l'interessato:

- sospensione, per un tempo definito ovvero fino alla rimozione della causa del provvedimento o all'indennizzo del danno, secondo quanto sarà stabilito nel provvedimento stesso;
- radiazione, provvedimento che in caso di appello rimarrà sospeso fino allo svolgimento dell'assemblea.

C) ORGANI

8 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, il Vicepresidente.

9 - Assemblea dei soci, partecipazione e convocazione e modalità di svolgimento

L'Assemblea dei soci è organo sovrano dell'Associazione; hanno diritto di parteciparvi tutti i soci maggiorenni in regola col versamento delle quote.

Ogni socio ha diritto ad un voto.

Ogni socio può delegare a partecipare all'Assemblea qualsiasi altro socio, compresi i componenti del Consiglio Direttivo, ovvero dipendente o collaboratore dell'Associazione; ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto annuale ed in quelle riguardanti la loro responsabilità i membri del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

L'assemblea dei soci è ordinaria e straordinaria. Essa viene convocata, presso la sede sociale ovvero altrove, purché nella provincia di Bologna, dal Presidente di sua iniziativa o su istanza di almeno un decimo degli aventi diritto a parteciparvi; in quest'ultima ipotesi la

convocazione è atto dovuto.

La convocazione viene effettuata mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, comunicato ai soci, in via alternativa, con le seguenti modalità:

a) inviato via e-mail

b) pubblicato sulla bacheca della sede presso la quale verrà svolta l'attività,

c) pubblicato sul sito Internet dell'Associazione www.yogabo.it.

La comunicazione sub "a" dovrà essere inviata con almeno 8 giorni di preavviso, le pubblicazioni sub "b" e "c" dovranno essere effettuate con almeno 30 giorni di preavviso.

Resta nella facoltà del Consiglio Direttivo effettuare la comunicazione mediante due, o tutte e tre, le modalità qui sopra descritte.

Il Presidente dirige e regola le discussioni, stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni e redige il verbale, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Di ogni Assemblea dovrà essere redatto verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

10 - Assemblea ordinaria e straordinaria: competenze

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, nel periodo che va dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno; essa:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale, se tale argomento è previsto all'ordine del giorno
- elegge i membri del Consiglio Direttivo e, all'interno di esso, il Presidente e il Vice-Presidente; i membri del Consiglio Direttivo dovranno essere scelti fra i soci che, anche nell'Assemblea stessa ed informalmente, abbiano avanzato la propria candidatura
- decide sugli appelli contro le radiazioni decise dal Consiglio Direttivo

- approva il Regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo, nonché le modifiche dello stesso

- approva il rendiconto annuale nonché, ove sia stato predisposto, il bilancio programmatico preventivo

L'Assemblea straordinaria ha competenza esclusiva per i seguenti argomenti:

- modifiche dello Statuto

- scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

11 - Assemblea ordinaria e straordinaria: quorum costitutivi e deliberativi

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita quale che sia il numero dei presenti, in proprio o per delega, e delibera a maggioranza assoluta degli stessi.

L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà degli aventi diritto e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

In seconda convocazione, che dovrà essere stabilita non meno di otto e non più di trenta giorni dopo la prima convocazione, l'Assemblea straordinaria sarà regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti.

12 - Consiglio Direttivo: componenti

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri, scelti dall'Assemblea fra i soci che hanno avanzato la propria candidatura.

Il loro incarico è a titolo assolutamente gratuito; essi restano in carica per il tempo stabilito dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni. Allo scadere del mandato, anche per decorso del periodo quadriennale, possono essere rinominati.

Non possono essere eletti Consiglieri:

- i soci non in regola col pagamento delle quote (si ricorda il disposto dell'art. 5, ultimo comma, in base al quale una volta eletti e finché restano in carica, i Consiglieri sono esonerati dal pagamento della quota annuale),
- coloro che ricoprono cariche sociali in altre società o associazioni sportive affiliate alla medesima federazione o ente di promozione al quale è affiliata l'Associazione ed operanti nell'ambito della stessa disciplina sportiva,
- coloro che siano stati assoggettati da parte del CONI, o di uno qualsiasi degli Enti o Federazioni ad esso aderenti, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

In caso che i componenti del Consiglio Direttivo siano colpiti da provvedimenti disciplinari dagli organi degli Enti o Federazioni cui l'associazione sia affiliata superiori a 90 giorni, decadono dalla carica e per il periodo dell'inibizione non possono ricoprire cariche sociali.

Nel caso in cui vengano a mancare uno o più consiglieri, i consiglieri rimanenti dovranno senza indugio convocare l'Assemblea per eleggere i sostituti, che resteranno in carica fino allo scadere del mandato dei consiglieri rimasti in carica.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto qualora venga a perdere la maggioranza dei componenti; in tale caso esso resterà in carica per gli adempimenti necessari alla convocazione dell'Assemblea e gli altri eventuali adempimenti urgenti e improcrastinabili.

13 - Consiglio Direttivo: competenze e operatività

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno due componenti, a mezzo lettera raccomandata, telegramma, comunicazione fax o e-mail, da inviarsi almeno otto giorni prima. Anche in

manca di formale convocazione si riterrà regolarmente convocato con la presenza di tutti i consiglieri.

Costituiscono compiti del Consiglio Direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei Soci;
- dare attuazione alle delibere dell'Assemblea;
- irrogare le sanzioni nei confronti dei soci;
- predisporre il Regolamento ed il rendiconto annuale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre, qualora ne ravvisi l'opportunità, il bilancio programmatico preventivo;
- stipulare gli atti ed i contratti di ogni genere relativi all'attività dell'Associazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto ad altri organi dell'Associazione;
- curare la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, con la sola eccezione degli adempimenti fiscali; le operazioni di gestione straordinaria dovranno essere dettagliatamente illustrate e motivate nel corso della prima Assemblea successiva.

Il Consiglio potrà anche delegare parte dei propri poteri con l'uso della firma sociale, con quelle limitazioni che crederà opportune, ad uno o più Consiglieri Delegati.

14 - Presidente, Vicepresidente

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma sociale, ha competenza esclusiva per l'effettuazione di tutti gli adempimenti fiscali dell'Associazione, convoca e presiede le Assemblee ed i Consigli direttivi; il Vice-Presidente ha le medesime facoltà in caso di assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente e il Vice-Presidente restano in carica in tale veste per il tempo stabilito

dall'Assemblea al momento della nomina, per un massimo di quattro anni. Allo scadere del mandato, anche per decorso del periodo quadriennale, possono essere rinominati.

D) REGOLAMENTO ED AFFILIAZIONE

15 - Regolamento, emanazione e validità

I rapporti interni all'Associazione sono disciplinati, oltre che dal presente Statuto, dal Regolamento, che viene predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall'Assemblea ordinaria di soci.

Le norme del Regolamento non potranno essere in contrasto con il presente Statuto; esse saranno vincolanti per tutti i soci e gli organi dell'Associazione.

Copia del Regolamento, unitamente a copia del presente Statuto, sarà conservata presso la sede dell'Associazione e presso tutti i luoghi nei quali l'Associazione svolgerà la propria attività in modo stabile, ivi compresi gli edifici annessi agli impianti sportivi, utilizzati continuativamente e liberamente accessibili ai soci.

Con l'iscrizione all'Associazione tutti i soci si impegnano al rispetto del Regolamento.

16 - Modifiche del Regolamento

Il Regolamento potrà essere modificato, sempre con delibera dell'Assemblea ordinaria e su iniziativa del Consiglio Direttivo, ogni volta che quest'ultimo ne ravvisi l'opportunità.

Copia del nuovo Regolamento, o quantomeno degli articoli di esso che sono stati modificati, dovrà essere esposta presso i luoghi indicati all'articolo precedente entro otto giorni dalla sua emanazione.

Le modifiche del Regolamento entreranno in vigore non meno di trenta giorni dalla loro emanazione; la data di decorrenza dovrà essere chiaramente indicata in calce al Regolamento stesso ovvero agli articoli di esso che sono stati modificati.

17 - Affiliazione a Federazioni e/o Enti di promozione sportiva

L'associazione potrà affiliarsi a Federazioni sportive e/o Enti di promozione sportiva, dei quali si impegnerà ad osservare, ed a far osservare dai propri soci, statuto, regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi; ciò vale anche per la normativa CONI.

L'associazione si impegna ad adempiere agli obblighi da ciò derivanti nei confronti di tali Federazioni e/o Enti e degli altri affiliati ad essi, ed a provvedere al pagamento di quanto ad essi dovuto; di tale pagamento sono personalmente e solidalmente responsabili i componenti del Consiglio Direttivo.

L'associazione ed i soci della stessa, si impegnano a rispettare i vincoli di giustizia e le clausole compromissorie eventualmente previsti nello statuto e nei regolamenti di tali Federazioni e/o Enti.

In caso che l'Associazione sia riconosciuta, ai fini sportivi, con deliberazione del Consiglio Federale della Federazione alla quale aderisca, per delega del Consiglio Nazionale del CONI, essa si obbliga a mantenere le caratteristiche idonee al riconoscimento ai fini sportivi e ad apportare al presente Statuto le modificazioni che verranno imposte dalla Legge i richieste della Federazione stessa.

E) PATRIMONIO, CONTABILITA' E RENDICONTO ANNUALE

18 – Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti e Federazioni, da lasciti e donazioni, e dai proventi derivanti dalle attività dell'Associazione, compresi quelli derivanti da sponsorizzazioni e attività pubblicitarie purché il ricavato sia interamente destinato agli scopi sociali e sia rispettata la totale assenza dello scopo di lucro.

In caso di particolari necessità finanziarie dello stesso, i soci potranno effettuare finanziamenti all'Associazione, che si presumeranno infruttiferi salvo che non sia diversamente stabilito per iscritto.

Il Consiglio Direttivo è responsabile della tenuta dei libri nonché degli altri adempimenti stabiliti dalla normativa sia civile che fiscale.

L'esercizio annuale ha durata dal 1 settembre al 31 agosto dell'anno successivo; di ogni esercizio deve essere redatto dal Consiglio, ed approvato dall'Assemblea, il rendiconto.

Tale rendiconto, copia del quale dovrà essere messa a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea, dovrà essere redatto con chiarezza e dovrà rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio di trasparenza nei confronti degli associati.

In esso dovranno trovare separata indicazione i proventi dell'eventuale attività commerciale e le modalità di destinazione di essi ai fini istituzionali; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

Qualora dal rendiconto emergesse un avanzo di gestione, esso dovrà essere reinvestito nell'attività sportiva e non potrà in alcun caso e per alcun motivo essere attribuito, neppure parzialmente o indirettamente, ai soci.

Parimenti non potranno essere distribuite fra i soci, neppure parzialmente o indirettamente, alcun tipo di riserve, formatesi con gli avanzi di gestione ovvero il qualsiasi altro modo.

F) CLAUSOLA COMPROMISSORIA E SCIoglIMENTO - RINVIO A NORME GENERALI

19 - Clausola compromissoria

Ogni eventuale controversia derivante dall'attività sportiva nascente fra soci, o fra soci ed Associazione od i suoi organi, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale costituito da tre componenti, due nominati - uno da ciascuna parte - e il terzo scelto da essi ovvero, in caso di disaccordo, dal Presidente Regionale del CONI.

In assenza di nomina dell'arbitro di parte, la nomina verrà effettuata dal Presidente Regionale del CONI.

Il procedimento arbitrale si svolgerà con procedura irrituale e il suo giudizio sarà inappellabile.

Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni, sul punto, contenute nei regolamenti delle Federazioni o Enti di Promozione affiliati.

20 - Scioglimento e liquidazione

L'Assemblea straordinaria, con la modalità di cui all'art. 10, delibera lo scioglimento dell'Associazione.

In caso di scioglimento dell'Associazione, la delibera assembleare deve contenere la nomina di uno o più liquidatori, con il compito di procedere alle relative incombenze e destinare gli eventuali residui attivi, fatte salve eventuali diverse previsioni di Legge, a fini di pubblica utilità sportiva stabiliti dalla Federazione Sportiva o Ente di Promozione Sportiva di appartenenza, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996 n. 662.

21) Rinvio a norme generali

Per quanto non espressamente stabilito dal presente Statuto si applicano le norme di Legge, le norme e direttive del CONI, nonché le disposizioni vigenti contenute nello statuto e nei Regolamenti delle Federazioni o Enti di promozione cui l'Associazione sarà affiliata.